

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ATTAGUILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1972

Aumento del contenuto di succo di agrumi nelle bibite analcoliche messe in commercio con il nome di aranciate o simili

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che nella agricoltura il settore agrumario — che costituisce attività fondamentale e determinante della situazione economica della Sicilia ed in scala minore della Calabria e di altre regioni d'Italia — attraversa una pesante crisi di superproduzione, aggravata, sul piano internazionale, dalla concorrenza dei paesi del Mediterraneo; crisi che ha provocato l'intervento del MEC e quindi dell'AIMA che ha provveduto al ritiro, a prezzi comunque non remunerativi, di 300 mila quintali di arance destinati per due terzi alla distruzione.

Anche la Regione siciliana è intervenuta per alleviare in qualche modo la pesante situazione che, come è noto, ha provocato clamorose manifestazioni di protesta, mentre si è invocata l'adozione di provvedimenti destinati ad alleggerire permanentemente le conseguenze della superproduzione e dello scarso collocamento sui mercati esteri.

Invero, il fenomeno è di carattere generale perchè investe tutte le nazioni produttrici ed è conseguenza della diffusione delle colture in zone che attendevano ad altre coltivazioni, ma anche della tecnica pro-

gredita e della selezione della coltura che si va sempre più affinando per quantità e qualità.

A questo incremento della produzione non ha corrisposto, in eguale misura, l'incremento del consumo, anche se la propaganda — che dovrebbe comunque essere estesa a tutti i livelli — ha messo in luce i pregi inestimabili della spremuta di arancia.

È risaputo che una buona arancia è sempre una piccola miniera di principi (sali minerali e sostanze vitaminiche essenziali) indispensabili per l'equilibrio dell'organismo umano e quindi per la buona salute, in virtù dell'azione edulcorante, tonica e stomatica.

La produzione è destinata alla esportazione — naturalmente nella qualità migliore e più selezionata —, al consumo interno diretto allo stato fresco ed all'industria che pure alimenta una buona corrente di esportazione.

Si tratta in effetti, in quest'ultimo caso, del succo di arancia che in adeguata concentrazione e in determinata percentuale è alla base delle bibite analcoliche denominate aranciate che hanno assunto un così vasto consumo da richiedere — per la prepara-

zione del succo concentrato necessario — oltre un milione di quintali di arance.

Indubbiamente le aranciate, per la buona e costante dosatura e per l'addizione di acqua gassata, sono bibite tra le più preferite e costituiscono il complemento della buona tavola specialmente quando il frutto fresco è introvabile perchè fuori stagione o perchè attinge prezzi proibitivi.

In forza delle vigenti disposizioni il succo di arancia nelle bibite analcoliche denominate aranciate è contenuto nella misura del 12 per cento per ogni 100 centilitri cubici. Una misura che può benissimo essere elevata al 18 per cento consentendo, da

un lato, di avere un prodotto più pregiato e più gustoso perchè più vicino alla spremuta estemporanea di arancia e, dall'altro, di avviare al consumo attraverso l'industria del succo concentrato un ulteriore quantitativo di arance, contribuendo così ad alleggerire permanentemente il mercato di un prodotto che finirebbe con l'essere distrutto.

L'elevazione della percentuale nella misura indicata non è peraltro una novità, in quanto è già in atto da tempo in Francia con generale soddisfazione.

Pertanto il proponente sollecita l'approvazione del presente disegno di legge per i nobili ed utili fini che esso si propone.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A parziale modifica di quanto dispone il quinto comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto presidenziale 19 maggio 1958, n. 719, le bibite analcoliche messe in commercio col nome di uno dei frutti di arancia, limone, mandarino e pompelmo, o recanti denominazioni che a tali frutti si richiamino, debbono avere per ogni 100 centilitri cubici: *a*) un residuo secco non inferiore a grammi 10; *b*) un contenuto di succo naturale non inferiore a grammi 18 o una quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato.

Art. 2.

A parziale deroga di quanto dispone il primo comma dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 941, per gli atti economici relativi al commercio delle bevande preparate con acque gassate in genere, con acque minerali artificiali da tavola, con acque minerali naturali, medicinali o da tavola, e con l'aggiunta di succo naturale di arancia, di limone, di mandarino o di pompelmo, nella proporzione prevista dalla presente legge, escluse quelle che abbiano un contenuto alcolico superiore all'1 per cento, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 6,40 per cento, oltre l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive proroghe.

La norma prevista dal presente articolo ha vigore sino al 31 dicembre 1972.